

STATUTO

**ARCHE' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
O.N.L.U.S. "ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE" IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC CORSO GIUSEPPE
GARIBALDI 90

Numero REA: VC - 193540

Codice fiscale: 02567510736

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" del repertorio n. 11.667/5.890

STATUTO SOCIETARIO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE

ART. 1 – E' costituita una Cooperativa Sociale retta dalle norme del Codice Civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione: "ARCHE' – Società COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S." Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata cooperativa a mutualità prevalente in base alla disposizione dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.

La cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti delle lettere a) e b) della legge 381/91 ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto peraltro dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ad essa resta comunque applicabile la parificazione di diritto ad "ONLUS" ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. 460/97.

Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra i soci volontari e le suddette finalità vengono richiesti, oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti principi e criteri contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997 e precisamente:

- a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come previsto dall'art. 10, comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella ad esse direttamente connesse, come previsto dall'art. 10, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000 e successive modificazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge come previsto dall'art. 10, comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 salva la devoluzione del patrimonio ex legge 59/92 di cui al successivo art. 30.

ART. 2 – La Società ha sede nel comune di Vercelli, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp.att. C.C.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 – La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente atto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ART. 4 – Con specifico riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ex art. 2521 c.c., comma 3° n. 3, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza. La società potrà, pertanto, gestire, in forma completa, sia direttamente che indirettamente:

- Case di Riposo per anziani sia autosufficienti che non autosufficienti;
- Case di Cura, anche polispecialistiche, e strutture ospedaliere per attività di diagnosi e cura per malati acuti e/o lungodegenti, comprese le attività ambulatoriali e di day-hospital;
- centri di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture e centri di riabilitazione fisica e psicomotoria.

Inoltre la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi, nei confronti di soggetti portatori di handicap di qualsiasi genere, di anziani autosufficienti e non autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti per i servizi affidati alla cooperativa:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione, psichiatrici e di igiene mentale;
- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- servizi infermieristici e medici di assistenza alla persona sia al domicilio della stessa che nell'ambito della gestione delle varie strutture operative e di accoglienza in qualsiasi forma gestite;
- attività educative di ogni genere;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di gestione ed organizzazione di corsi di formazione professionale, docenze, seminari, convegni, metodologie didattiche, corsi di specializzazione per professionisti.

Nell'ambito della propria attività la Cooperativa potrà inoltre:

- gestire integralmente il servizio di ristorazione sia all'interno che all'esterno delle strutture ad essa affidate, sia in forma diretta che in associazione di impresa, con somministrazione e distribuzione di cibi e bevande, nonché tutte le attività connesse al funzionamento della mensa utilizzata;
- svolgere, sia all'interno delle strutture in cui opera che all'esterno delle stesse attività di lavanderia, noleggio e ricambio di biancheria piana per ogni tipo di utente, nonché la gestione del guardaroba personale degli ospiti e/o degli assistiti;

- eseguire interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, igienizzazione delle strutture, compresi eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- eseguire interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, delle aree verdi ed in genere degli ambiti in cui si svolge il servizio affidato;
- svolgere servizi di trasporto in favore degli assistiti;
- fornire alle stazioni appaltanti ogni tipo di consulenza ed assistenza in materia di organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;
- gestire in generale i servizi per le case di cura, per le case di riposo ed in genere per tutti i centri di assistenza e sanitari gestiti dalla società, ed in particolare relativamente a: finanza; amministrazione e contabilità generale; acquisti e servizi generali; adempimenti societari; sistemi informativi; rapporti con i clienti; gestione amministrativa del personale; rapporti esterni e sindacali; sorveglianza; centralino. Il tutto nel rigoroso rispetto della normativa prevista in materia di professioni protette.

La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. La Cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con Pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizio da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o alienare beni e servizi e richiedere finanziamenti per la gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale.

La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente secondo contingenti opportunità – la propria attività con quelle di altri enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Potrà, inoltre, promuovere, anche mediante l'approvazione assembleare di apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti dai soci esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 della legge 17.02.1971 n. 127 e successive modificazioni e, comunque, nel pieno rispetto delle norme inderogabili in materia ed in particolare della delibera del Comitato Interministeriale per Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 (in G.U. 11 marzo 1994 n. 58) nella parte relativa allo specifico cooperativistico. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.

La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attività anche con i terzi.

E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle "ONLUS" ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come previsto dal comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

SOCI

ART. 5 – Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5 bis. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al successivo art. 6; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art. 8 compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, e comporta l'accettazione incondizionata delle regole statutarie.

5 ter. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso in cui alla lettera a) dell'art. 5 ter, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5 ter, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 14, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 7 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre quelle individuate dall'art. 8 del presente statuto:

- nel caso di disinteresse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- nel caso di disinteresse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria, il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

5 quater. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, che abbiano scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- l'indicazione, per il socio cooperatore, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le

modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

– la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e del regolamento interno.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 6 – Il nuovo ammesso è obbligato:

a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché della tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) ad osservare le regole statutarie, il regolamento interno, se deliberato, e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;

c) a partecipare con la sua opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

ART. 7 – La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza.

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".

L'erede o il legatario che abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai presenti patti sociali in materia per assumere la qualità di socio, possono subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare la domanda di ammissione di cui all'articolo cinque del presente atto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nelle forme e con le modalità prescritte dal suddetto articolo. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi e legatari (che abbiano i requisiti di cui in precedenza), gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune –

che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), - salvo che la quota sia divisibile e la società consenta alla divisione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C.

ART. 8 – Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 del Codice Civile, dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, può essere escluso il socio che:

- a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'art. 1455 C.C. o che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare la Società;
- c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella della Società;
- d) non osservi le disposizioni contenute nel presente atto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) nei casi previsti dall'art. 2286 C.C.;
- g) nei casi previsti dall'art. 2288 C.C.
- h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'art. 2531 C.C., deve essere diffidato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dalla diffida senza che abbia provveduto ad adempiere la propria prestazione sarà escluso dalla società.

Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea con apposito regolamento.

Ai sensi dell'art. 2533 terzo comma C.C. contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti di soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Altresì l'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della società;

- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della società.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.

ART. 9 – Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano subentrare) avranno diritto al solo rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo il quale, nel termine dei sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, dovrà provvedere alla liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'art. 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della Società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10 – Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore nominale ciascuna pari a EURO 25,00 (venticinque/00) e/o comunque non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità ed a norma di legge.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 11 – Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dall'Organo

Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 C.C., primo comma, salvo in caso di diniego il diritto del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, di proporre opposizione al tribunale.

Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse vietare la cessione delle quote, al socio viene riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella Società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

11 bis. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

11 bis.1 I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni di cui all'art. 5 ter, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

11 bis.2 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 12 – La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo Amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13 – L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione dell'organo amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Provvede altresì in materia di ristorni con le modalità e i criteri specificatamente riportati nel successivo articolo 14.

Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinario;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle vigenti leggi, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato dai soci cooperatori, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del Codice Civile attualmente pari nel massimo consentito all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 punti e ½ rispetto al capitale effettivamente versato e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;
- e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote nel rispetto dell'articolo 2514 C.C.;
- f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata ai fini mutualistici. Anche nel rispetto dell'art. 2514 c.c., le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

RISTORNI – CRITERI DI RIPARTIZIONE

ART. 14 – I ristorni intesi come strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la Cooperativa vanno determinati mediante:

- a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla Cooperativa;

b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni dei soci.

I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a ciascuno di essi la differenza tra il corrispettivo pagato alla Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a ciascuno la prestazione mutualistica.

Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si stabilisce che tutti i soci godono delle stesse condizioni soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero alla fine di ciascun esercizio sociale i ristorni intesi come ulteriori benefici mutualistici.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare, conformemente ai criteri di cui in appresso, i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato ai seguenti criteri: alle giornate e ore di lavoro prestate in relazione alle specifiche mansioni attribuite ed effettivamente svolte nonché alla tipologia di produzione realizzata e al quantitativo di essa soprattutto in relazione al programma cooperativistico annuale e pluriennale, il tutto comunque nei limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in materia.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 15 – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci almeno da 90 giorni.

In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:

- a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente atto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;
- g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 16 – Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 17, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e /o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota posseduta. Ai soci operatori persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà degli stessi.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte a cura dell'organo amministrativo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 17 – Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o ad una rilevante modificazione dell'oggetto sociale o ad una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente atto e degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno.

ART. 18 – La convocazione dell'assemblea è fatta da parte dell'organo amministrativo mediante raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

18.1 – ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA ASSICURARE LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE:

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di dieci soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile come novellato nonché nell'ipotesi di scioglimento volontario anticipato e relativa nomina dei liquidatori o quando vi siano statuizioni in ordine alla rappresentanza ed ai poteri assegnati agli stessi, l'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci aventi diritto di voto.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione comunque sempre con scrutinio palese.

ART. 19 – L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, nei casi di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato tra gli intervenuti all'assemblea, salvo che tale ufficio non debba essere assunto da un

Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies, 2436, 2484, 2487 C.C. nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 20 – La cooperativa può essere amministrata in alternativa:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, la maggioranza dovrà essere costituita da soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

L'organo amministrativo designato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, dura in carica per il tempo di volta in volta stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 21 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consiglieri tramite lettera raccomandata, fax o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed il Collegio Sindacale se nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta e sulla base del consenso espresso per iscritto nei modi, nei tempi e nelle forme di cui al precedente art. 16; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 22 – L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente atto.

L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione, modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure per il compimento di determinati atti o di categorie di atti sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli

investimenti, ai programmi di partecipazione in senso attivo e passivo. Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo amministrativo deve indicare, nella relazione sulla gestione, gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART. 23 – L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le relative mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 24

24.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 15, lett. b, possono eventualmente nominare, alternativamente:

- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 25, ovvero;
- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 26.

24.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. commi 2° e 3° nonché quando la cooperativa emetta in concreto strumenti finanziari non partecipativi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 2526, ultimo comma, c.c. Anche in questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato e opererà ai sensi del successivo art. 25.

ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

25.1 Il Collegio Sindacale, nei casi di nomina obbligatori o facoltativa, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

25.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

25.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

25.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

25.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

25.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a tale ultima attribuzione il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

25.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

25.8 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

25.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali, proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod.civ.

ART. 26 - REVISORE CONTABILE

26.1 In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio ai sensi degli artt. 2477 c.c., 2° e 3° comma e 2543 c.c. in relazione all'ultimo comma dell'art. 2526), il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

26.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod.civ.

26.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

26.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

26.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

26.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod.civ.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 27 – Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere decisa da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La introduzione e la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 28 – Il bilancio si chiude il trentun dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, ai sensi del precedente art. 16, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relativi alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 29 – Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarli dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 30 – In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'art. 26 D.Lgt. C.P.S. n.1577 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte nonché quelle in materia di remunerazione del capitale (cfr art. 13 lett. d), di riserve indivisibili (art. 13 u.c.) e di devoluzione di quota di utili annuali ai fondi mutualistici come per legge (cfr art. 13 lett. b) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 31 – Ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo 6, così come prorogata dalla legge 27 febbraio 2004 n. 47 articolo 23-sexies e successive modificazioni, l'Organo Amministrativo nei modi e nei tempi di legge provvederà a predisporre il Regolamento che stabilisca i rapporti tra la Cooperativa ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e precise tendenti a contrastare la falsa cooperazione nel rispetto della legislazione sul lavoro.

ART. 32 – Per quanto non è regolato dal presente atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità prevalente agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

All'originale firmato:

Alessandro Francese

Pietro Rondano Notaio